STATUTO

della

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
GARBAGNATE MILANESE -.ODV"

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data
11 novembre 2023

Art. 1- Denominazione

E' costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) l' "Associazione Volontari Ospedalieri di Garbagnate Milanese ODV" in sigla e di seguito A.V.O Garbagnate Milanese - ODV o semplicemente "Associazione".
L'A.V.O Garbagnate Milanese - ODV, con ininterrotta attività dal 1986, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del Codice Civile con atto del Notaio dr. Mario Simone di Milano n. 27181 di Rep. 1631 in data 1 marzo 1986 registrato a Milano il 12 marzo 1986 al n. 4386 serie H è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato.

Art. 2 - Durata dell'associazione.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 3 – Sede legale

L'A.V.O di Garbagnate Milanese - ODV ha sede legale nel Comune di Garbagnate Milanese presso l'ASST-RHODENSE – Ospedale Salvini in Viale Forlanini n. 95.
Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati dello stesso Comune.
Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Scopi, finalità e attività

L'AVO di Garbagnate Milanese - ODV esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 lettera c del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
Fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi di fedeltà ai valori umani costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. E' laica e apartitica e non ammette discriminazioni di sesso, razza, nazionalità, religione.
In particolare:
a) opera nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali, per assicurare una presenza amichevole accanto a malati e anziani, rispettivamente in situazioni di degenza o residenza assistita, offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, il volontario sta accanto all'assistito, accompagnandolo nel suo percorso di malattia e sofferenza principalmente con l'ascolto, l'empatia, il sorriso, rispettando la dignità e le esigenze del paziente, escludendo le prestazioni di esclusiva competenza del personale sanitario, comunque qualificato;
b) il servizio organizzato è prestato rispettando le indicazioni e/o le prescrizioni delle strutture ospitanti, secondo principi di rispetto reciproco, per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
c) sviluppa e realizza progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;

d) considera la formazione come momento essenziale della vita associativa e promuove tutte le iniziative utili e /o opportune per realizzare la formazione permanente dei propri aderenti.
e) promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, l'A.V.O di Garbagnate Milanese - ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all'A.V.O. le loro peculiari risorse.
f) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. l'Associazione può disporre che parte dei fondi raccolti possano venir erogati, in casi straordinari di calamità o di estrema necessità, a favore di enti del Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza, o a favore di persone in stato di grave indigenza, o disabilità, secondo le modalità e alle condizioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera u) del CTS.
L'AVO ODV di Garbagnate Milanese è associata all'AVO regionale Lombardia e alla Federavo delle quali ne condivide i principi ispiratori e ne rispetta le direttive e le linee guida. In particolare fa propri e recepisce nel proprio Statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali.

Art. 5 – Associati

L'AVO ODV di Garbagnate Milanese è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e il Regolamento e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore dei ricoverati nelle strutture di cui al precedente art. 4 comma a). Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati possono appartenere alle seguenti categorie:

1) "Soci ordinari" che svolgono regolare attività ed hanno diritto di voto;

2) I "Soci Onorari" sono i Soci che non possono più svolgere il servizio per limiti di età o altro impedimento ma che comunque desiderano essere legati all'associazione. I Soci Onorari possono prendere parte attiva alla vita dell'Associazione con incarichi gratuiti in commissioni di studio e gruppi di lavoro o nello svolgimento di altri compiti che il Consiglio esecutivo riterrà di conferire loro. Hanno diritto di voto.

3) Il Consiglio Direttivo può nominare quali "Amici dell'AVO Garbagnate Milanese" persone o Enti che, pur non rivestendo la qualifica di Soci e non prestando attività di volontariato, sono particolarmente vicini all'Associazione, ne condividono le finalità e ne sostengono l'azione con contributi volontari e con collaborazioni anche professionali gratuite.

Art. 6 – Criteri di ammissione e cessazione dalla qualità di associato

Sono ammessi a diventare associati dell'A.V.O ODV di Garbagnate Milanese, secondo criteri non discriminatori e con giudizio motivato del Consiglio Direttivo, i Volontari che:
a) abbiano partecipato al corso di formazione base organizzato dall'Associazione;

b) abbiano svolto con profitto e continuità, un periodo di servizio in ospedale o in altre strutture socio sanitarie non inferiore a 30 ore;
c) accettino di essere sottoposti ad un colloquio conoscitivo;
d) dichiarino la propria disponibilità ad essere coinvolti nella vita associativa;
e) si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le finalità dell'AVO, lo Statuto e il Regolamento;
f) abbiano una adeguata preparazione che li metta in grado di realizzare le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.
g) dichiarino di non far parte di altre Associazioni o Gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'AVO o che, comunque, possano arrecare diretto ed indiretto pregiudizio alla Associazione medesima;
h) si impegnino a comunicare al Presidente dell'AVO, per iscritto, l'intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative o altre cause di incompatibilità. I volontari, in possesso dei predetti requisiti, devono presentare istanza scritta. Sull'istanza di adesione delibera il Consiglio direttivo, il quale può rigettare la domanda con provvedimento motivato. Contro il provvedimento di rigetto del Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in seduta ordinaria. I volontari assumono in seguito all'accettazione la qualifica di Soci.

I volontari, in possesso dei predetti requisiti, assumono la qualifica di Soci.
Costituiscono cause di cessazione dalla qualità di socio dell'Associazione:
1) la morte;
2) il recesso;
3) l' esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed essa produrrà i suoi effetti entro la fine dell'anno solare.
L'esclusione del socio è deliberata dal Collegio dei probiviri su proposta del Consiglio Direttivo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono "gravi motivi", ai sensi dell'art. 24 codice civile, i seguenti comportamenti del socio:

- mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per due annualità anche non consecutive, alle rispettive scadenze, secondo quanto stabilito dal successivo punto 7 b;
- irreperibilità di fatto per almeno due anni consecutivi;
- mancata prestazione della propria attività secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 punto b) o eccessivo assenteismo dal servizio;
- mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle direttive impartite dal Consiglio direttivo secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 b.
- attività che in qualsiasi modo possano recare nocimento alla immagine e al prestigio dell'Associazione.

In caso di cessazione dalla qualità di socio, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato.
L'esclusione del volontario che non abbia ancora i requisiti per diventare socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato.
L'Aspettativa, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di socio.

Art. 7 – Diritti e doveri del socio

a. **Ogni associato ha il diritto di**
- partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto;
- eleggere ed essere eletti liberamente e democraticamente negli Organi della Associazione;
- approvare lo Statuto e le sue modificazioni;
- usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione;
- esaminare i libri sociali, secondo modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo;
- essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- farsi promotore di progetti da sviluppare che concernano l'attività istituzionale dell'AVO;
- recedere liberamente dall'Associazione.

b. **Ogni associato ha l'obbligo di:**
- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo;
- corrispondere la quota associativa o i contributi nella misura stabilita dall'Assemblea;
- prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata;
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali e di reparto.

c. I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano anche ai volontari tirocinanti.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori ;
- Collegio dei Probiviri.

Art. 9- Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto.
Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- eleggere, nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere, nominare e revocare i componenti del Collegio dei Revisori Legali e Collegio dei Probiviri;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa ;
- approvare impegni economici pluriennali ;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci, se l'atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto e approvare;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza; di tale natura sono da considerarsi

ad esempio le erogazioni disposte dal Consiglio Direttivo, avvenute in casi straordinari di calamità o di estrema necessità, di cui al precedente art. 4, comma f);

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- Determinare il numero massimo di deleghe;
- essere informata periodicamente sulle attività di rappresentanza nell'ambito regionale e federativo, facendosi anche promotore di iniziative da proporre in AVO regionale e in Federavo;
- deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno o comunque su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto di sua competenza.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.
La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata a mezzo consegna a mani del socio, a mezzo di posta elettronica, dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del socio al momento della iscrizione dello stesso all'Associazione, o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta conoscenza.
L'avviso dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima la data dell'Assemblea, salvi i casi di urgenza, e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Le deleghe non sono ammesse nelle votazioni a scrutinio segreto e per le elezioni degli organi associativi. Non è ammessa più di una delega salvo diversa deliberazione da parte dell'Assemblea che, comunque, non potrà deliberare un aumento delle deleghe oltre le tre.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
a) L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro socio, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
b) In via straordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente o al Presidente del Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare le modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.
Quorum costitutivi e deliberativi. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle delibere che concernono la loro responsabilità o che concernono l'approvazione del bilancio di esercizio/rendiconto di cassa gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è

validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.
E' composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 11; resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. Elegge al suo interno, il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e due Vice-presidenti che ne fanno le veci in assenza o impedimento del Presidente. Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- emanare il Regolamento su mandato dell'Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti;
- gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del D.Lgs n. 117/2017;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali / rendiconto di cassa, nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere
- nominare gli altri responsabili e coordinatori di settore;
- proporre al Collegio dei Probiviri la sospensione e l'esclusione di un associato;
- stipulare convenzioni od accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
- ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza;
- autorizzare il Presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati; - disporre erogazioni, in casi straordinari di calamità o di estrema necessità, di cui al precedente art. 4, comma f);

- determinare le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti nonché affidare a soci esperti specifici incarichi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni quattro mesi o secondo necessità, su iniziativa del Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.
In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, salvo le urgenze.

Il Consiglio direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
Al Consiglio direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.
Le riunioni, su decisioni del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza)
La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
Avverso il provvedimento di decadenza, il Consigliere decaduto può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
Il Presidente, o in caso di sua assenza un Vicepresidente, in mutuo accordo, o per anzianità di affiliazione all'Associazione, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Spetta al Presidente:

a. convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
b. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
c. determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
d. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
e. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
f. in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
g. sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;
h. aprire e chiudere conti correnti bancarie postali e procedere agli incassi;
i. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.

Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea.

Art. 12 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri esterni all'Associazione ed elegge fra essi il Presidente. Il Collegio provvede al controllo della regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli art. 2403 e segg. del c.c.
Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Art. 13 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri preferibilmente esterni all'Associazione ed elegge fra essi il Presidente.
Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci, tra gli organi dell'Associazione, tra gli associati e gli organi associativi.

È investito, su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull'esclusione dell'associato o del volontario non ancora associato, quali che siano le funzioni ricoperte.
Giudica secondo imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa dell'associato o del volontario.

Art. 14 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria;

Il Tesoriere:
- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 15- Norme riguardanti le cariche e gli incarichi

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovate.
Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato e i Consiglieri per altri due. Egualmente gratuiti sono gli incarichi, su nomina del Consiglio Direttivo, che hanno durata annuale e possono essere rinnovati, **anche tacitamente**. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene, dando priorità a quanti siano stati votati nelle precedenti elezioni, nel rispetto della graduatoria. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Direttivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Art. 16 - Incompatibilità

La qualità di volontario-associato AVO è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l'Associazione stessa; è altresì incompatibile l'assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni da parte di volontari-associati che rivestano anche incarichi direttivi nell'Associazione. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, i membri del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugi o convivenza more uxorio fra loro o con il Presidente o con i componenti del Consiglio Direttivo.

Non si può ricoprire più di una carica elettiva o avere più di un incarico. Pertanto, il Presidente il componenti del Consiglio Direttivo del Collegio dei Revisori e dei Probiviri non possono svolgere contemporaneamente altri incarichi all'interno dell'Associazione.

Art. 17 – Finanziamento

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- raccolte pubbliche e private di fondi;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato;
- contributi provenienti da Enti, Istituzioni pubbliche o Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio Direttivo su delega del Presidente.

Art. 18 – Contabilità e Patrimonio

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.
Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O .di Garbagnate Milanese O.D.V., comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo", salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.
In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 , comma 1 D.Leg.117/17 se istituito o previo parere del Ministero del Tesoro e delle Politiche sociali, ad altri enti del Terzo Settore , secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 – Copertura Assicurativa

L'Associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.
Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art. 20 – Libri associativi

L'Associazione, mediante il Consiglio direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle assemblee e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri Organi associativi ed in particolare del Collegio dei Revisori dei conti e Collegio dei Probiviri, sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art. 21 – Scioglimento e messa in liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste. Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 ss, se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di Volontariato o Enti del Terzo Settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

Art. 22 – Regolamento

Il Consiglio direttivo, su mandato dell'Assemblea ordinaria, provvede a redigere ed aggiornare il Regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

Art. 23 - Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.
Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato.
L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.